



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

**AUTORIZZAZIONE N. 143 / 2020**

**OGGETTO: DITTA COMET SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A SOLBIATE, VIA CADORNA 27. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RINNOVATA CON ATTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DI OLGiate COMASCO, PROT.N. 4597 DEL 07/11/2013, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..**

## IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO l'atto n.4597 del 07/11/2013 del responsabile dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore di COMET S.p.A., con sede legale e impianto a Solbiate via Cadorna 27, dalla Regione Lombardia con D.D.S. n.10883 del 1/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06, e i successivi atti di modifica non sostanziale e aggiornamento;

VISTA la pratica n.03260430966-18022020-1038 presa in carico dal SUAP, trasmessa con nota del 19/02/2020, relativa ai seguenti adempimenti: comunicazione di modifica non sostanziale presentata da COMET S.p.A. per l'installazione di una nuova caldaia;

PRESO ATTO degli interventi di depotenziamento effettuati sui generatori M44 e M45 come comunicato dall'Azienda di cui trattasi in data 05/12/2019;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche comunicate dalla ditta di cui trattasi sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013 e successive modifiche;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO14001.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima allo Sportello Unico di Olgiate Comasco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Solbiate via Cadorna 27, gestito da COMET S.p.A. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate all'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013, e successive modifiche, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 12 anni dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
5. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;

## **DISPONE**

1. la notifica del presente atto allo Sportello Unico di Olgiate Comasco ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

## **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 02/03/2020

**IL DIRIGENTE**

**BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con atto dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013, ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Ditta: COMET S.p.A.  
Sede legale e impianto: Comune di Solbiate, via Cadorna 27

**1. Descrizione delle varianti in progetto.**

Le modifiche in progetto comprendono:

1. Installazione nuova caldaia Mingazzini (M46) con PTN pari a 4,5 MW, in sostituzione della caldaia Girola dismessa; è intenzione dell'Azienda procedere con il depotenziamento di tale impianto ad una PTN pari a 2,99 MW;
2. Depotenziamento bruciatori annessi alla linea di spalmatura M25 fino ad una potenzialità complessiva pari a 3.700 kw;
3. Modifica layout aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti.

**2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale**

L'allegato tecnico all'AIA viene modificato nelle parti di seguito riportate.

**2.1 La tabella VI – B al paragrafo B.3.2 "Produzione di energia" è aggiornata come segue:**

**Tabella VI-B: Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia (dati forniti dal Gestore)**

Macchina	Attività IPPC e non IPPC	Anno di costruzione	Tipo di generatore	Tipo di impiego	Fluido termoconv.	Emissione collegata
M44:caldaia Mingazzini a metano (potenzialità nominale 9900 KW - potenzialità al focolare 11600 KW)	2	2011	generatore di vapore	produzione vapore per produzione / riscaldamento	vapore	E1
M45: caldaia Bono 305 a metano potenzialità nominale 9900 KW - potenzialità al focolare 11627 KW)	2	2002	generatore di vapore	produzione vapore per produzione / riscaldamento	vapore	E2
M46:caldaia Mingazzini 303 a metano (potenzialità nominale 2990 KW – potenzialità al focolare 5000 KW)	2	2020	generatore di vapore	produzione vapore per produzione / riscaldamento	vapore	E3
n. 3 Bruciatori Itas annessi all'impianto M25 (potenzialità totale 3700 KW)	2	2000	bruciatori	Produzione aria calda per M25	aria	E6-E7-E23
n. 1 Gruppo elettrogeno Spark energy alimentato a gasolio (potenzialità 97 KW)	2	1993	Gruppo elettrogeno	Produzione e.e. per apertura cancelli di accesso allo stabilimento in caso di emergenza	-	-



Macchina	Attività IPPC e non IPPC	Anno di costruzione	Tipo di generatore	Tipo di impiego	Fluido termoconv.	Emissione collegata
M48 impianto di cogenerazione 1,2 MWe 2,8 MWt	2	2018/2019	Motore a gas cogenerativo	Produzione energia elettrica e termica	vapore + acqua calda	E73

2.2 Al paragrafo C.1 “Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento” nella tabella I-C “Emissioni in atmosfera” la riga relativa all’emissione E3 è modificata come di seguito:

Sigla	Descrizione	Portata emissione (Nm <sup>3</sup> /h)	Temp. aeriforme (°C)	Sistemi di contenimento delle emissioni	Altezza dal suolo (m)	Ø o lati del condotto (m)	Inquinante
E3	Rep. E - F Caldaia Mingazzini 303 (M46)	3.600	180	nessuno	10	0,6	CO NO <sub>x</sub>

2.3 Al paragrafo E.1.1 “Valori limite di emissione” nella tabella I-E “Emissioni in atmosfera” le righe relative alle emissioni delle caldaie sono aggiornate come segue:

Tabella I-E: Emissioni in atmosfera

PROVENIENZA		PORTATA [Nm <sup>3</sup> /h] (*)	INQUINANTI	VALORE LIMITE (**) [mg/Nm <sup>3</sup> ]
Sigla Emissione	Descrizione			
E1	Caldaia <sup>1</sup> M44	15.000	CO; NO <sub>x</sub> (NO + NO <sub>2</sub> ) come NO <sub>2</sub> ;	CO = 100 NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) = 120
E2	Caldaia <sup>2</sup> M45	15.000	CO; NO <sub>x</sub> (NO + NO <sub>2</sub> ) come NO <sub>2</sub> ;	CO = 100 NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) = 120
E3	Caldaia <sup>3</sup> M46	10.000	CO; NO <sub>x</sub> (NO + NO <sub>2</sub> ) come NO <sub>2</sub> ;	Polveri = 5 (***) CO = 100 NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) = 100

(\*) il valore di portata indicato corrisponde al valore di portata medio desunto dai dati di monitoraggio, condotto utilizzando gli impianti alla portata massima.

(\*\*) I valori limite sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell’effluente gassoso pari al 3% in volume.

(\*\*\*) Il valore limite di emissione per il parametro “polveri” si considera rispettato se è utilizzato come combustibile il metano.

<sup>1</sup> Medio impianto di combustione **esistente** - art. 268, lett. gg bis, punto 1 – Limiti DGR 3934/2012

<sup>2</sup> Medio impianto di combustione **esistente** - art. 268, lett. gg bis, punto 1 – Limiti DGR 3934/2012

<sup>3</sup> Medio impianto di combustione **nuovo** - art. 268, lett. gg bis, punto 2 – Limiti più restrittivi tra DGR 3934/2012 e D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quinta, Allegato I, Parte III, Punto 1.3 Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi.

2.4 Il paragrafo E.1.2 “Requisiti e modalità per il controllo” è modificato come segue:

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.



2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
4. Il gestore dell'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione negli scarichi convogliati, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
5. Il gestore fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto:
  - a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale autorizzati;
  - b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
  - c) alle disposizioni dell'articolo 275 del D. Lgs. 152/2006, commi 12 e 13 ove applicabili.

A tale scopo il gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalità e con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio.

6. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
  - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa);
  - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
  - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

Dove:

$E$  = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;

$E_M$  = Concentrazione misurata;

$O_{2M}$  = Tenore di ossigeno misurato;

e di ossigeno di riferimento.

$$E = \frac{21 - O_2}{21 - O_{2M}} * E_M$$

#### **IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI EMISSIONE O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI:**

7. Il Gestore, almeno **15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi od oggetto di modifica, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.



La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**8. Entro 20 giorni dalla data di messa a regime** degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltrare a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

9. L'Azienda deve tenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione attestante l'avvenuto depotenziamento dei generatori;

10. In relazione al nuovo impianto di produzione di energia autorizzato (M46):

- a. devono essere osservate le prescrizioni previste nell'allegato alla D.G.R. n. 3934/2012, ad esclusione del punto 7 "Valori limite", per cui si applica quanto riportato in tabella I-E;
- b. Il campionamento del parametro "polveri" deve essere effettuato solo ed esclusivamente in sede di messa a regime e non nei successivi monitoraggi annuali.

2.5 Le planimetrie di riferimento relative alle emissioni in atmosfera e al deposito temporaneo dei rifiuti sono sostituite dalle seguenti:

#### PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO AGGIORNATE

TITOLO	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO	ALLEGATA A
Planimetria generale – Emissioni in atmosfera	n.d.	20/03/2006	Rev.9 del 17/02/2020	Comunicazione modifica non sostanziale del 19/02/2020
Planimetria generale – Mappa depositi temporanei rifiuti	n.d.	27/04/2006	Rev.9 del 12/02/2020	Comunicazione modifica non sostanziale del 19/02/2020